

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1139
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari. (3939)	1139
PRESIDENTE	1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148
AMENDOLA PIETRO	1139, 1146
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1140, 1141, 1144, 1146
ALBA	1140, 1147
TERRAGNI	1140
RIPAMONTI	1140, 1142, 1144, 1147
BIAGGI FRANCAANTONIO	1140, 1142, 1144, 1147
BONTADE MARGHERITA	1147
CURTI IVANO	1147
MICCOLIS MARIA	1147
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (4155)	1148
PRESIDENTE	1148
CARRA, <i>Relatore</i>	1148
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1148

La seduta comincia alle 10,15.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Volpe.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (3939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della vecchia città di Bari ».

È già stata svolta la relazione ed iniziata la discussione generale su questo provvedimento nella seduta del 10 ottobre.

Alcuni colleghi hanno chiesto allora un breve rinvio del proseguimento della discussione generale per poter accertare circa la possibilità di un ulteriore stanziamento di fondi, oltre ai nove miliardi complessivamente che il disegno di legge rende disponibili.

Spero che gli onorevoli colleghi abbiano avuto modo di approfondire il problema, risolvendo i loro dubbi, sicché oggi si possa procedere speditamente nell'esame del provvedimento.

AMENDOLA PIETRO. L'onorevole Assennato ha fatto sapere che il sindaco di Bari è venuto a Roma per chiedere un ulteriore stan-

ziamento di circa sei miliardi, se non con questa legge, almeno con altra successiva.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho parlato anche io con il sindaco di Bari.

PRESIDENTE. Se qualcuno vuole intervenire nella discussione generale, lo faccia pure.

L'onorevole Sottosegretario risponderà alla fine.

ALBA. Vorrei pregare la Commissione di procedere con urgenza all'approvazione di questo disegno di legge. Finora sono stati spesi un miliardo e duecento milioni di lire per gli ingressi alla città vecchia, che ancora non gode di un risanamento igienico-sanitario né urbanistico. Mi auguro che finalmente si provveda con questo disegno di legge al risanamento, che è richiesto per una popolazione di trenta mila abitanti: i cittadini di Bari vecchia attendono una risoluzione dei loro problemi.

I nove miliardi stanziati non sono sufficienti, ma devo dire che rispetto ai 14 miliardi e mezzo richiesti rappresentano una somma concreta.

Vorrei che si approvasse questo disegno di legge con molta urgenza perché ormai è molto atteso dagli abitanti della città vecchia di Bari, che godrà del risanamento.

Se è il caso, proporrei di approvare un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a reperire nei futuri bilanci la differenza, che sarebbe di cinque miliardi, affinché tutto il problema sia definitivamente risolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Alba si propone dunque di presentare un ordine del giorno.

ALBA. Lo sto preparando.

TERRAGNI. Do senz'altro voto favorevole a questa legge ma devo far presente che, se è vero che il risanamento riguarda 30 mila persone, è altrettanto vero che, spendendo a Bari o in qualsiasi altra città 7-9 miliardi per opere pubbliche, il complesso delle proprietà immobiliari della città varrà i 7-8-9 miliardi di più che vengono spesi, e quindi ne verranno a beneficiare in modo particolare i proprietari di immobili.

RIPAMONTI. Sono d'accordo sul contenuto del disegno di legge anche perché ogni iniziativa tendente a ristrutturare le città ed a risanare i vecchi quartieri (conservando però sempre le loro caratteristiche tradizionali) mi trova favorevole. Devo però far rilevare che essendo stata approvata dal Parla-

mento la legge n. 167, la quale stabilisce che oggetto dei piani di sviluppo abitativi possono essere anche le aree che riguardano comprensori di risanamento definiti nell'ambito del piano regolatore generale sulla base del piano particolareggiato, all'articolo 5 del provvedimento al nostro esame che riguarda appunto gli espropri non basta far riferimento solo alla legge 25 giugno 1865, ma bisognerebbe richiamare anche la legge n. 167, la cui applicazione consentirebbe una più rapida e organica soluzione del problema. Poiché la legge prevede, da un lato, stanziamenti a fondo perduto, a carico dello Stato per risanare i vecchi quartieri e, dall'altro lato, lo stanziamento straordinario di fondi per costruire nuovi quartieri, al fine di ridurre appunto la densità umana nelle zone di risanamento, inserendo il riferimento alla legge n. 167, lo stesso Consiglio comunale di Bari sarà portato a formare il piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ripamonti di voler tradurre in una precisa proposta di emendamento il suo pensiero.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Desidero fare presente che, secondo me, non si fa una sana legislazione quando si approvano provvedimenti sminuzzati per il risanamento di questo o quel centro. Poiché sappiamo che attualmente è all'esame del C.N.E.L. la legge urbanistica generale che con ogni probabilità sarà formulata in maniera di gran lunga migliore del testo attuale (ne ha fatto cenno anche il Ministro Sullo nel discorso sul bilancio dei lavori pubblici) faccio le mie riserve sulla opportunità di discutere un progetto di legge come questo che stanziava 9 miliardi che diventeranno probabilmente 15 o 16, considerando che col passare degli anni tutti i costi aumentano. Secondo me dovremmo sospendere l'esame di ogni piano parziale di risanamento di centri urbani (di cui non discuto l'opportunità), in attesa di approvare la legge urbanistica.

Soltanto allora si potranno avere idee chiare e si potrà fare un piano nazionale di investimenti in questo o quel centro.

Seguendo invece il criterio che stiamo seguendo accade che chi è più zelante fa presente le proprie necessità e quelle della propria città, ottenendo il contributo dello Stato, mentre altri centri ugualmente qualificati, ne rimangono esclusi.

Mi dichiaro pertanto sfavorevole alla legge non perché, ripeto, non ne veda l'opportunità, ma perché penso innanzitutto che, al pari di Bari, ci sono molti altri centri in Italia

che hanno bisogno dell'intervento da parte dello Stato ed inoltre perché l'esame di leggi di questo genere deve essere fatto, secondo me, dopo l'approvazione della legge urbanistica generale.

PRESIDENTE. Desidero dire qualche cosa a conclusione della discussione generale.

Ritengo che il disegno di legge debba essere approvato anche perché non si tratta di un provvedimento che risponda a richieste improvvisate, elettorali, dell'ultimo momento. Attraverso di esso si vuol mettere a disposizione del capoluogo delle Puglie i mezzi necessari per attuare finalmente il piano regolatore edilizio, rivolto al risanamento igienico urbanistico del centro storico monumentale della città di Bari. Tale piano risale al regio decreto legge 5 novembre 1931 convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 434.

Abbiamo quindi all'esame un provvedimento ponderato, meditato, a cui già da tempo si è dato inizio e che non si è potuto condurre a termine per mancanza di fondi per il lungo intermezzo che vi è stato dal 1932 ad oggi causa una seria successiva di guerre.

La città di Bari ha assoluta necessità di essere risanata per motivi igienici e per conservare i monumenti che il centro antico della città contiene. L'opera di risanamento di questa importante città non può essere procrastinata anche perché, come ho già detto nella relazione, nell'ultimo decennio ha avuto un grande sviluppo e ha un indice di affollamento elevato specialmente nella città vecchia.

Con il recente terremoto anche la città di Bari ha sofferto per il pericolo di crolli. In particolare ha sofferto la città vecchia, costituita di case vecchissime e avente un tracciato urbano estremamente povero di strade per cui le trenta mila persone che vi si affollano sono in condizioni di pericolo qualora si verificassero moti, tellurici.

Mi compiaccio con l'onorevole Ripamonti per il richiamo che ha fatto alla legge 18 aprile 1962, n. 167, che senz'altro deve essere utilizzata come un provvedimento votato dal Parlamento per reperire aree destinate all'edilizia popolare. La legge n. 167 prevede anche norme per il risanamento dei quartieri che presentano caratteristiche di inabitabilità.

Pertanto penso che sia dovere della Commissione approvare il disegno di legge in esame.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Aggiungerò poche cose a quanto detto dal relatore, onorevole Alessan-

drini, sia nel corso della seduta del 10 ottobre che nell'attuale per assicurare quei colleghi che avevano mostrato di nutrire qualche perplessità in merito al provvedimento al nostro esame.

Al. collega Amendola desidero rendere noto che la Commissione bilancio della Camera ha dato parere favorevole al disegno di legge, subordinando tale parere alla condizione che risulti preventivamente approvata dal Parlamento la nota di variazione al bilancio 1961-62 cui fa riferimento l'articolo 8 del disegno di legge stesso. Sono sicuro che l'onorevole Amendola sa che questa nota di variazione è diventata legge dello Stato il 16 agosto 1962, n. 1292; pertanto l'aspetto finanziario può considerarsi superato.

Informo poi il collega Assennato che aveva chiesto un breve rinvio perché il sindaco di Bari avesse potuto conferire con gli organi ministeriali, che questi è stato al Ministero dei lavori pubblici ed ha conferito con le persone più responsabili. Purtroppo a volte può accadere che il desiderio, la volontà del Ministero dei lavori pubblici di intervenire per risanare situazioni trova un ostacolo nella carenza dei mezzi finanziari messi a disposizione del Tesoro.

Concordo con l'onorevole Ripamonti sulla opportunità di impegnare il Consiglio comunale della città di Bari ad usufruire delle leggi più favorevoli che esistono affinché il danaro che lo Stato pone a disposizione di quella città sia utilizzato nel modo migliore.

Sono spiacente, infine, di aver ascoltato la dichiarazione fatta dal collega Biaggi, dichiarazione che in sostanza, se ho ben compreso, si concreta nel suo voto contrario. Egli propone di sospendere l'esame della legge in oggetto in attesa che venga varata la nuova legge urbanistica attualmente all'esame del C.N.E.L. Per fugare le sue preoccupazioni gli ricordo quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame che recita: « la progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il Comitato tecnico amministrativo, sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Mi sembra dunque che siano state rispettate tutte le garanzie perché non si sodisfino

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

interessi particolari, ma si seguano norme di vera giustizia urbanistica. Alla luce di queste considerazioni prego gli onorevoli colleghi di voler passare all'esame degli articoli e tentare, se è possibile, di approvarli entro oggi onde poter mandare il provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, che, non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo anche in votazione:

ART. 1.

« Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, prorogato al 5 luglio 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951 è fissato al 30 giugno 1968 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

« È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, all'esecuzione delle opere di risanamento del vecchio abitato della città di Bari, ivi compreso il pagamento delle occorrenti indennità di espropriazione, la susseguente sistemazione edilizia e la ricostruzione di edifici pubblici.

« La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero per i lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi, nell'esercizio 1961-62 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64, ed iscritta in apposito capitolo in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie ».

RIPAMONTI. Propongo di aggiungere al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « del vecchio abitato della città di Bari », le altre: « individuate nel piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare formato ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

L'articolo 1 di questa legge promuove la formazione del piano di sviluppo dell'edilizia economico-popolare, nell'ambito dei quali, ai sensi dell'articolo 3, possono essere inclusi i comprensori di risanamento, individuati nei piani particolareggiati, purché, quindi, esista un piano che individui le zone da risanarsi. Ecco dunque che le previsioni del piano di ricostruzione vengono inserite nel piano di sviluppo dell'edilizia popolare ed economica.

PRESIDENTE. Penso che il suo emendamento abbia valore sostanziale per quanto riguarda la sistemazione edilizia, ma esso può portare a non ricostruire edifici pubblici nella città vecchia.

RIPAMONTI. « Individuate » vuol dire che l'esecuzione del piano particolareggiato viene subordinata all'inserimento di quel piano particolareggiato nel piano di sviluppo dell'edilizia economica o popolare, in modo che si possano ricostruire con i fondi stanziati dalla legge in esame qualunque edificio, dato che la legge n. 167 non limita certo la destinazione dei fondi stessi.

PRESIDENTE. Non vorrei che si creassero confusioni. Il risanamento si svolge nelle aree della città vecchia; ora, se richiamiamo la legge 18 aprile 1962, n. 167, ai fini della demolizione dei quartieri per l'edilizia economica popolare, tempo che si creino degli intralci alle opere di demolizione e di sistemazione edilizia nella zona vecchia. Sull'articolo 2 che prevede la spesa di tre miliardi di lire per l'esecuzione di opere di risanamento, per il pagamento di indennità di esproprio, per la sistemazione edilizia e per la ricostruzione di edifici pubblici, ho l'impressione che il suo emendamento possa creare qualche serio inconveniente.

RIPAMONTI. Se questa è l'interpretazione non vorrei che un emendamento affrettato potesse essere interpretato come discordante con la mia volontà. Se si investono oggi tre miliardi, occorre che le opere di ricostruzione siano localizzate nei piani particolareggiati di risanamento, già fatti nel 1931, e che questi piani vengano inseriti nel piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare. Non insisto perché mi riservo di emendare l'articolo 5, sulle modalità di determinazione delle indennità di esproprio da parte del Genio civile.

Mi riservo di presentare l'emendamento in quella sede.

PRESIDENTE. La ringrazio per non aver insistito perché era mia preoccupazione, come del resto la sua sensibilità ha avvertito, che l'emendamento potesse portare qualche documento alla legge.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Debbo ricordare che è allo studio una nuova legge generale urbanistica, che accelererà la procedura per gli espropri e fisserà i criteri di valutazione degli indennizzi.

Realizzando gli espropri in un centro abitato con la legge attuale si corre il rischio di gravare con un maggior costo sulla pubblica amministrazione.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3 al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 3.

« La progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il Comitato tecnico amministrativo, sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero per i lavori pubblici in ragione di lire 750.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750.000.000 in ciascun degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68.

La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti ».

A questo articolo l'onorevole Ripamonti propone di aggiungere, dopo le parole: « legge 9 agosto 1954, n. 640 », le altre: « nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, con l'emendamento dell'onorevole Ripamonti, risulta così formulato:

ART. 4.

« Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica o popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero per i lavori pubblici in ragione di lire 750.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68.

La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche, salvo quanto appresso disposto:

a) l'Ufficio del Genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;

b) gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche sono depositati nei modi e nei termini di cui agli articoli 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi, l'Ufficio del Genio civile li trasmette al prefetto segnalando:

1°) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto promuove dalla competente Autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;

2°) le ditte che non hanno accettato l'indennità offerta.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

Per queste il prefetto dispone che l'Ufficio del Genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.

A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni ».

Alla fine della lettera a) di questo articolo l'onorevole Ripamonti propone di inserire le seguenti parole: « e determinati ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Intende venga applicata integralmente la procedura della legge n. 167 ?

RIPAMONTI. Sarei anche d'accordo di adottare integralmente la procedura prevista dalla legge n. 167, se il comune manifestasse la volontà di utilizzare la legge. Introdurrei comunque nell'articolo 5 questo concetto.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Non sono d'accordo perché accettando il criterio di esproprio proposto dall'onorevole Ripamonti a trarne vantaggio sarebbero gli edifici restanti finendo con l'essere colpiti unicamente gli espropriati. Secondo me si dovrebbe applicare un altro criterio, quello cioè di incremento di valore delle aree. Noi pagheremmo poco gli edifici da demolire con il risultato di potenziare i rimanenti.

PRESIDENTE. Sarei propenso, come relatore ad accettare l'emendamento col solo richiamo all'articolo 12 lasciando poi inalterata tutta la formulazione dell'articolo 5. È vero che in certo qual modo si deroga a quanto legiferato con la n. 167, ma è altrettanto vero che si tratta di un caso particolarissimo.

RIPAMONTI. In sostanza l'articolo 5 innova il concetto rispetto alla legge generale sulle espropriazioni così come la legge n. 167, tranne che per l'indennità.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo sull'emendamento proposto dall'onorevole Ripamonti ?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Ripamonti di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che con l'emendamento dell'onorevole Ripamonti risulta così formulato:

ART. 5.

« Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche, salvo quanto appresso disposto:

a) l'Ufficio del Genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte e determinate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche sono depositati nei modi e nei termini di cui agli articoli 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi, l'Ufficio del Genio civile li trasmette al prefetto segnalando:

1°) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto promuove dalla competente Autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;

2°) le ditte che non hanno accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto dispone che l'Ufficio del Genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.

A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

ART. 6.

« Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del precedente articolo 4 sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da non

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

mèno di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza della attuazione del risanamento».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, sui limiti di impegno che saranno disposti negli esercizi dal 1962-63 al 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, contributi fino alla somma complessiva di lire 100.000.000 per l'esecuzione di opere stradali, idriche e fognanti nella città di Bari.

Le opere predette sono ammesse ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

In seguito ad un parere vincolante della Commissione bilancio il primo comma dell'articolo 7 andrebbe così modificato:

« Per l'esecuzione di opere stradali, idriche e di fognature nella città di Bari, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nei limiti di impegno dell'esercizio 1962-63 e per quelli che saranno disposti negli esercizi 1963-64 e 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, contributi fino alla somma complessiva di lire 100 milioni, in ragione di 10 milioni nell'esercizio 1962-63 e di 45 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 ».

Con questo emendamento, che potrà essere ritoccato nella forma e non nella sostanza, a seconda delle indicazioni che possono venire dalla Commissione bilancio, penso ci si attenga pienamente alle prescrizioni stabilite in materia di copertura finanziaria. Pongo pertanto in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 che con l'emendamento approvato risulta così formulato:

ART. 7.

« Per l'esecuzione di opere stradali, idriche e di fognatura nella città di Bari, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, sui limiti di impegno dell'esercizio 1962-63 e per quelli che saranno disposti negli esercizi 1963-64 e 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, contributi fino alla somma complessiva di lire 100.000.000, in ragione di 10 milioni nell'esercizio 1962-63 e di 45 milioni

in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65.

Le opere predette sono ammesse ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge 29 luglio 1957, n. 634.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

« All'onere di lire 2 miliardi di cui all'articolo 2 si fa fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

In relazione a tale articolo devo rendere noto alla Commissione che le cautele richieste dalla Commissione bilancio, sono state rispettate. Infatti la nota di variazione di bilancio 1961-62 che prevedeva la copertura della somma di 2 miliardi di cui all'articolo 2, richiamata all'articolo 8 e diventata legge il 16 agosto 1962, n. 1292, ed è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 219.

AMENDOLA PIETRO. Anzitutto confermo il nostro voto favorevole già annunciato nella seduta in cui fu iniziato l'esame di questo disegno di legge. Credo sia degno di rilievo l'iniziativa dell'onorevole Ripamonti di agganciare al provvedimento in esame la legge 18 aprile 1962, n. 167, e colgo l'occasione per esprimere il mio apprezzamento alla Commissione tutta, che, non solo in questa circostanza, ma anche in altre occasioni non tralascia (mi riferisco alla legge sul terremoto) riferimenti a quell'importante legge. La Commissione ha dato poi un notevole contributo per migliorare sensibilmente il testo della legge 18 aprile 1962, n. 167, rispetto a quello che era il testo originario e penso che un tale lavoro debba essere riconosciuto ed apprezzato.

Il nostro è voto favorevole nella speranza che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Alba venga accettato dal Governo e approvato dalla Commissione, in modo che l'opera di risanamento della città vecchia di Bari, attesa da ben trent'anni, una volta iniziata, non rimanga a metà strada.

Si provveda poi anche al residuo finanziamento occorrente per attuare integralmente il risanamento.

Penso che l'onorevole Sottosegretario non possa non accettare l'ordine del giorno per doverosa coerenza con quanto ha detto il Ministro dei lavori pubblici ieri, circa la necessità di mutare radicalmente il sistema di fi-

nanziamento in atto al Ministero dei lavori pubblici. Infatti attualmente si determina il fenomeno dei residui passivi, mentre sarebbero sufficienti somme anche minori impegnate anno per anno nel bilancio, purché il Ministero avesse davanti a sé un quadro esatto delle disponibilità per un certo periodo di tempo. Il Ministro Sullo diceva a ragione che in questa maniera si avrebbero delle progettazioni integrali a giovamento della buona esecuzione delle opere, mentre tutt'ora con il sistema del finanziamento a poco alla volta si hanno appalti e spizzichi e bocconi con grave danno per l'esecuzione delle opere.

Per quanto riguarda la parte finanziaria non avevo sollevato la questione nel senso che mancasse la copertura per l'esercizio corrente, ma ho detto che si adottano due pesi e due misure da parte della Commissione competente e sostanzialmente da parte del Governo. Per alcuni provvedimenti presentati dal Governo o dalla maggioranza è sufficiente reperire la prima rata della spesa che comportano e, una volta superato questo ostacolo, la spesa di pochi miliardi o di centinaia di miliardi, si iscrive automaticamente sul bilancio dello Stato. Quando invece si tratta di proposte di legge dell'opposizione o di nostri emendamenti a provvedimenti della maggioranza come è avvenuto recentemente per la legge sul terremoto, allora è richiesta la copertura non soltanto per l'esercizio in corso, ma anche per quelli futuri e quindi le proposte non vengono accolte.

Ricorderete che il Ministro Sullo sostenne accesamente questo punto di vista e, quando gli fu obiettato che in passato si era proceduto diversamente, (per esempio con quella leggina che aveva stanziato tre miliardi per l'edilizia economico-popolare a partire dal prossimo esercizio), egli sostenne che se anche in passato ciò poteva essere capitato, d'ora in avanti la Commissione sarebbe stata di una severità draconiana. Il Ministro Sullo tirò in ballo anche il Presidente della Repubblica, che, come custode della Costituzione, era severissimo nel pretendere l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Con questa motivazione formale, e non di merito, vennero respinte le proposte dell'opposizione. Ora, a distanza di poche settimane, ci troviamo di nuovo nella medesima situazione.

Con questo disegno di legge si stanziavano sette miliardi, mentre la copertura è assicurata soltanto per i miliardi del corrente esercizio finanziario.

Non credo che l'onorevole Baroni vorrà smentire la sua relazione quando all'articolo

4, a proposito della legge n. 640, ha detto che i finanziamenti per questa legge sono completamente assicurati. Invece oggi si parla di 4 miliardi per una legge per la quale sappiamo che non c'è più un centesimo a disposizione.

Non sollevo una questione formale perché non voglio che il disegno di legge non venga approvato, ma desidero avvertire la Commissione per l'avvenire: quando si verificheranno situazioni del genere, noi saremo liberi di assumere le nostre posizioni e mi auguro che nessuno qui tra di voi o dai banchi dell'aula opporrà questioni formali a scapito della diligenza e della dignità di ciascuno di noi.

Tra qualche settimana avremo all'esame la legge sull'U.N.R.R.A.-Casas per la quale si prevede una spesa di poche centinaia di milioni, e poi per gli esercizi successivi verrà applicato di nuovo questo sistema.

Non possiamo fare due pesi e due misure. Sul merito si possono respingere tutte le nostre proposte, ma non trinceratevi dietro questioni formali che una volta valgono ed un'altra no!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno a firma degli onorevoli Alba e Miccolis Maria:

« La Camera,

preso atto che con il disegno di legge n. 3939, recante norme per "provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari", si vuol concretamente venire incontro alle istanze più volte avanzate dalla cittadinanza barese;

considerato che con gli stanziamenti previsti dal disegno di legge, che pur si ritengono non totalmente sufficienti, si dà la possibilità di iniziare e portare a termine un congruo numero di opere,

invita il Governo

a voler reperire sui bilanci futuri almeno altri cinque miliardi per portare a soluzione definitivamente tale annoso problema ».

AMENDOLA PIETRO. Mi associo all'invito.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno. Il Ministero dei lavori pubblici quando può avere a disposizione del denaro da spendere è più contento dei proponenti. Vedremo se sarà possibile realizzare questa proposta nell'ambito di una programmazione economica.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

PRESIDENTE. Non pongo in votazione l'ordine del giorno perché accettato come raccomandazione dal Governo.

BONTADE MARGHERITA. Per dichiarazione di voto. Io darò voto favorevole alla legge anche per un senso di giustizia. Mesi or sono la nostra Commissione ha approvato dei provvedimenti per il risanamento igienico ed urbanistico della città di Palermo. Oggi che le medesime esigenze di risanamento si presentano per la città di Bari sento il dovere di dare il voto favorevole a questo provvedimento che tende a fronteggiarle.

CURTI IVANO. Per dichiarazione di voto. Il mio gruppo ha già detto che avrebbe dato il suo voto favorevole alla legge in esame ed io riconfermo questa posizione, aggiungendo però una raccomandazione: che agli ulteriori provvedimenti che si potranno prendere per analoghe situazioni (in Italia non esistono soltanto le città di Palermo e di Bari) ci si arrivi mediante una proposta organica. Il Governo cioè, per non prendere provvedimenti parziali e il più delle volte incompleti, dovrebbe pervenire alla formulazione di una legge che tenga conto delle esigenze nazionali, di tutti i vecchi centri del nostro Paese.

Tenendo conto della legge n. 167 e di quella urbanistica in sede di esame al C.N.E.L., che sarà portata certamente davanti al Parlamento (e ci auguriamo sarà approvata), non sarà difficile pervenire ad un provvedimento risolutivo di tutte le altre situazioni analoghe a quella della città di Bari. Ciò eviterebbe lungaggini ed inevitabili sanzioni e prescrizioni e si darebbe nello stesso tempo la tranquillità necessaria alle altre città che aspettano. Non è infatti sempre facile poter giustificare la ragione che ha indotto a provvedere prima ad una piuttosto che ad un'altra città.

Riconfermo, comunque, il voto favorevole in esame, perché convinto della necessità di risanare il vecchio centro di Bari.

RIPAMONTI. Per dichiarazione di voto. Nell'esprimere il mio voto favorevole al provvedimento, non intendo motivarlo con elementi di carattere sentimentale, quale potrebbe essere il gemellaggio ideale esistente fra Bari e Milano (Bari è un po' la Milano del sud), ma con motivazioni di diretta conoscenza della situazione di Bari; conoscenza che ho acquistato quando mi sono recato in quella città quale membro di una Commissione del C.E.P. cui fu affidato il compito di individuare, nell'ambito del piano regolatore, la zona di espansione da destinare al quartiere residenziale coordinato. Il richiamo che ho fatto alla legge n. 167 esprime

me un'esigenza sentita fin da allora, quella cioè di non isolare in un quartiere periferico una sola categoria sociale, ma di creare invece una comunità omogenea.

Mi auguro pertanto che nell'impostazione della nuova legge urbanistica si tenga conto di questa necessità e che ogni innovazione sia accolta superando la visione egoistica di interessi personali, sì da affrontare i problemi di natura strutturale e morale che si pongono nello sviluppo delle città.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Per dichiarazione di voto. Mi astengo dal voto giustificando la mia astensione con due motivi: innanzitutto, perché il mio gruppo, pur riconoscendo che la città di Bari ha urgente bisogno di sistemare il proprio vecchio centro, nutre delle riserve sull'ammontare stanziato nel provvedimento al nostro esame (infatti, dalle richieste pervenute alla Commissione è evidente che con questo provvedimento non si risolvono integralmente i problemi di Bari); in secondo luogo, perché, essendo in corso di esame al Parlamento una legge urbanistica generale, bisognerebbe attendere l'approvazione di quest'ultima prima di passare all'esame di provvedimenti del tipo di quello al nostro esame.

ALBA. Per dichiarazione di voto. Desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento alla Commissione, al Presidente ed al Governo per l'approvazione di questa legge. Bari infatti è una città costiera di grande rilievo e la sua parte antica ha un suo notevole valore. Dirò che la nostra provincia è stata scoperta prima dai tedeschi ed ora, a poco a poco, viene scoperta anche dagli italiani. Desidero aggiungere una ultima preghiera: poiché la parte vecchia della città è strettamente legata al suo porto che rappresenta la vita di tanti operatori economici e marinai, qualora venisse all'esame di questa Commissione un provvedimento per il porto di Bari, di prenderlo in benevola considerazione. Io non dimenticherò questo giorno che ha rappresentato per Bari la soluzione di un suo annoso problema. Bari stessa non dimenticherà lo sforzo che il Parlamento ed il Governo hanno fatto per lei e tenterà di rendersi sempre più degna della fiducia che è stata riposta in lei. Già oggi ha il vanto e l'onore di annoverarsi tra le città più progredite d'Italia e, fiduciosa nella alacrità dei suoi operatori e nelle istituzioni democratiche, tenterà di diventarlo sempre più.

MICCOLIS MARIA. Per dichiarazione di voto. Vorrei aggiungere anche io una parola di ringraziamento come deputato del luogo e

una parola tranquillizzante a proposito delle perplessità che alcuni colleghi hanno, temendo che il disegno di legge abbia un carattere eccezionale. La situazione di Bari vecchia è realmente molto grave e la popolazione di quella zona è concentrata in uno spazio ristrettissimo. La coscienza di ciascuno di voi deve essere tranquilla nell'approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge, che sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo (4155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla VIII Commissione del Senato:

«Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo».

L'onorevole Carra ha facoltà di svolgere la relazione.

CARRA, Relatore. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel febbraio dell'anno in corso ha espresso parere favorevole alla iscrizione nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo. L'articolo 5 della legge 25 luglio 1904, n. 523, prevede un concorso dello Stato:

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano a un grande interesse di una provincia; b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è del parere che il tratto compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo risponda ai requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1904, n. 523; e poiché soltanto per legge si può includere nuovi tratti nella seconda categoria, il Governo ha presentato questo disegno di legge.

Per le ragioni anzidette e per lo studio con esito favorevole compiuto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, penso che la Commissione possa approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, 27 novembre 1922, n. 887, e 20 febbraio 1956, n. 71, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere e degli affluenti di sponda destra e sinistra nei tratti rigurgitati durante le massime piene, nel tronco compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con propri decreti i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è altresì autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle località dove manchino argini continui, la continuità delle difese».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari» (3939):

Presenti	27
Astenuti	1
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

« Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4155):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Azimonti, Baroni, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bontade Margherita, Borghese, Busetto, Buzzetti Primo, Carra, Cengarle, Cianca, Cibotto, Curti Ivano,

D'Arezzo, De Capua, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Frunzio, Marconi, Martina Michele, Ripamonti, Terragni.

Si è astenuto sul disegno di legge n. 3939:

Biaggi Francantonio.

E in congedo:

Volpe.

La seduta termina alle 11,55.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI